

## DECRETO LEGGE 2 APRILE 2004

### I TEMPI DI ATTUAZIONE

*di Massimiliano Biagi, dalla redazione di Meridiano scuola 4 aprile 2004*

Pervengono numerose domande sui tempi di attuazione del decreto legge del 2 aprile sul precariato docente.

Come si sa, il decreto legge è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri per ovviare alle lentezze del normale procedimento legislativo del disegno di legge governativo AS 2529. I ritardi ormai accumulati non avrebbero infatti consentito di modificare la normativa sulle graduatorie dei docenti prima della riapertura delle stesse, procedimento che deve necessariamente concludersi entro il 31 maggio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 333 del 2001. Ciò avrebbe provocato difficoltà nell'assegnazione degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato; questi ultimi, in particolare, per avere efficacia anche ai fini economici, devono essere attribuiti entro il 31 luglio.

Il decreto legge è un atto normativo avente forza di legge che, visto il carattere di necessità e urgenza, deve essere immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dunque, già lunedì 5 aprile potrebbe essere il giorno della pubblicazione in G.U. e quindi della sua entrata in vigore. Entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, altrimenti perderà la sua efficacia fin dall'inizio.

Ma ciò che è al momento rilevante è il fatto che, sulla base della normativa contenuta nel decreto legge e una volta che questo sia stato pubblicato, potrà essere emanato il decreto direttoriale (D.D.) o l'ordinanza ministeriale (O.M.) contenenti il bando di iscrizione e aggiornamento delle graduatorie del personale docente.

I termini per l'iscrizione e per l'aggiornamento della propria situazione nelle g.p. (solitamente 30 giorni), cominceranno a decorrere dalla pubblicazione in G.U. del decreto direttoriale o dell'ordinanza. E' da precisare comunque che il MIUR potrebbe limitarsi ad effettuare la pubblicazione del D.D. o della O.M. sul suo sito Internet, evitando quella in G.U., come è avvenuto lo scorso anno. In tal caso i termini decorrono da quest'ultima pubblicazione di tipo telematico.

Come già abbiamo precisato in altro intervento, il decreto legge non prevede la possibilità di iscriversi in g.p. con riserva, cioè in attesa del conseguimento del titolo abilitante. Quindi, allo stato delle cose, l'abilitazione deve essere conseguita entro quelle che saranno le scadenze previste per l'aggiornamento delle graduatorie e pertanto, secondo quanto abbiamo detto, soltanto coloro che conseguano il titolo tra aprile e i primi di maggio possono stare tranquilli.

E anche se la possibilità di iscrizione con riserva dovesse essere prevista dal bando di riapertura delle g.p., il termine per il conseguimento del titolo non potrebbe comunque superare la data del 31 maggio imposta dalla legge n. 333 del 2001.